



FEDERAZIONE

UIL SCUOLA RUA SEGRETERIA REGIONALE ABRUZZO

e-mail: abruzzo@uilscuola.it

67100 L'AQUILA – Via Giuseppe Saragat, 1 Tel. 0863/21037 – Fax. 0863/442820

Alle Scuole/Istituti della Regione Abruzzo
L O R O S E D I
(da affiggere all'Albo ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300/1970)

OGGETTO: Contributi previdenziali: nessuna prescrizione per dipendenti pubblici

Pervengono dal personale scolastico numerose richieste di chiarimenti su una presunta scadenza (31/12/2018) di contributi previdenziali e su come comportarsi nel caso in cui l'Estratto contributivo Inps (Gestione dipendenti pubblici) sia impreciso o incompleto per l'assenza dei periodi pre-ruolo e perfino per mancanza di periodi di ruolo.

In merito, la presente nota mira a fare chiarezza in materia, fornendo, si spera, un utile strumento atto a fugare dubbi e "paure".

Nel ricordare la circolare Inps n° 169 del novembre 2017, in occasione dell'emanazione della quale sono già state fornite adeguate istruzioni operative, si conferma che, in caso di non presenza di periodi contributivi di pre-ruolo o ruolo nella banca dati Inps, **sarà la stessa Amministrazione periferica del Miur a coprire la scoperta contributiva.**

La stessa Direzione Centrale dell'Inps in un "Comunicato Stampa" emanato in data 14 agosto 2018 (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52078>) facendo riferimento alla predetta Circolare n° 169 del 15 novembre 2017, afferma che:

"Nessuna prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici". Quindi, fatto salvo quanto precisato di seguito, non vi è alcun adempimento a carico dei singoli dipendenti e non vi è alcuna prescrizione, né scadenza per il riconoscimento di periodi contributivi per il personale scolastico.

A tal proposito, bisogna considerare il caso di coloro che hanno chiesto la valutazione, il computo, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini pensionistici, di servizi e periodi precedenti la immissione in ruolo entro il 31.08.2000, e quello di quanti hanno presentato la richiesta successivamente a tale data.

Per quanto riguarda i primi, sarà l'Ambito Territoriale (ex Provveditorato) ad emettere i relativi decreti di computo e riscatto e, pertanto, l'Inps non potrà fare altro che accettare tali decreti.

Nel secondo caso, è esclusiva prerogativa dell'Inps, gestione dipendenti pubblici ex Inpdap, ad emettere i decreti. Gli interessati potevano inviare all'INPS la domanda in forma cartacea fino al 2012 e inviarla telematica dal 2013 in poi, per il tramite della scuola o di un patronato.

Per fare ulteriore chiarezza, ricordiamo che le criticità, dal 1° settembre 2000 in poi, riguardano esclusivamente i servizi pre-ruolo anteriori al 1988, per i quali si deve chiedere il computo (art. 11 DPR 1092/1973).

I servizi pre-ruolo dal 1° gennaio 1988 in poi, essendo già in conto entrata tesoro (CET), sono utili *ex sé* e devono essere comunicati all'Inps dalle scuole col sistema telematico PASSWEB.

In definitiva, se i periodi mancanti nella banca dati dell' Inps riguardano servizi prestati dal 1988 in poi, è compito delle scuole provvedere a comunicare all'Inps, col sistema telematico sopra ricordato, i periodi esatti, compresi eventuali "buchi" presenti nel periodo di ruolo. Nel caso, invece, dovessero mancare periodi pre-ruolo in conto Inps (supplenze, effettuate fino al 31.12.1987), gli interessati potranno chiedere il Computo/riscatto telematicamente all'Inps, per il tramite del nostro patronato Ital-Uil.

Tale richiesta potrà essere presentata fino a 2 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia che dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 è fissato ad anni 66 e 11 mesi.

Dunque, per il 2019 e per il 2020 la domanda potrà essere presentata se l'età degli interessati non supera anni 64 e mesi 11. Superati tali limiti di età, si potrà far riconoscere il periodo pre-ruolo solo mediante ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della Legge 29/1979.

L'Aquila, 18 settembre 2018

IL SEGRETERIO REGIONALE

Enio Taglieri

